

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

▪ Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO


REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

▪ Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1586 del 10 DIC. 2019

DIREZIONE U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: RIMBORSO SPESE CTP PROC. PEN. N.° 898/18 R.G. GIP NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE DOTT. S.S.

L'ESTENSORE
Cannata Valeria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 10 DIC. 2019

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. 33/38

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 10 DIC. 2019, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, Avv. Giovanni Tolomeo, in esecuzione della delega conferita dal Commissario con deliberazione n. 2017 del 02/08/2019

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/2017 e 1058

Vista la delibera n. 214 del 08/02/2018 che modifica la deliberazione n. 719 del 01/04/2015 – regolamento aziendale di disciplina del patrocinio legale ai dipendenti./2017;

Premesso che il Dott. S.S. dirigente medico matr.62137, chiedeva il rimborso delle spese del CTP sostenute per la propria difesa, prot. n. 3047 del 20/11/2019 nel procedimento penale 898/2018 R.G. GIP, per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stai ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art. 590 e 589 c.p.;

Preso atto che il Proc. Pen. n. 898/2018 R.G. GIP viene definito con decreto di archiviazione del 22/10/2019 non avendo ravvisato elementi di responsabilità professionale in capo ai sanitari;

Atteso che l'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della dirigenza Sanitaria, Tecnica e Amministrativa, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, è così disposto:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudizio per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti, ed oggi in virtù del regolamento Aziendale approvato con delibera n. 719 del 1° aprile 2015 e successiva modifica con delibera n° 214 del 08/02/2018;

Vista la fattura n. 25 del 04/12/2019 emessa per l'importo di € 2.107,90 compresa di IVA, rilasciata per quietanza dal Dott. Algieri Giuseppe, corrisposte dal Dirigente Medico in questione per il procedimento penale 898/2018 R.G. GIP,

Preso atto che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n. n. 175 del 22/01/2019 del Commissario Straordinario

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Dare atto** che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 175 del 22/01/2019 del Commissario Straordinario
- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese del CTP sostenute per la propria difesa dal Dott. S.S. Dirigente Medico, matr.62137, definito con decreto di archiviazione
- **Liquidare** e pagare la somma di € **2.107,90** documentata dalla fattura n.° 25 del 04/12/2019 emessa dal Consulente Tecnico di Parte Dott. Algieri Giuseppe, al Dirigente Medico Dott. S.S. matr.**62137**, le cui generalità sono segretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.